

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL 14/07/2006
Integrativo del CCNL 20/05/2004
da valere
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 1 – Relazioni industriali – Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti	2
Art. 2 – Sicurezza	3
Art. 3 –Cassa Edile.....	3
Art. 4 – Premio di fedeltà (ex articolo 11 accordo 4 marzo 1998).....	4
Art. 5 – Lavoratori non residenti	4
Art. 6 – Lavoratori studenti (ex art 19 accordo 2 agosto 1989).....	4
Art. 7 – Formazione professionale	5
Art. 8 – Qualifiche (ex art 13 accordo 4 marzo 1998).....	5
Art. 9 – Alloggiamenti e servizi (ex art. 10 accordo 2 agosto 1989)	5
Art. 10 – Mensa.....	6
Art. 11 – Trasferta	7
Art. 12 – Autisti.....	7
Art. 13 – Trasporto casa/lavoro	7
Art. 14 – Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale	8
Art. 15 – Ferie	8
Art. 16 – Diritti sindacali (ex art. 12 accordo 2 agosto 1989)	9
Art. 17 – Patronati (ex art. 18 accordo 2 agosto 1989).....	9
Art. 18 – Registrazione sulle buste paga (ex art 20 accordo 2 agosto 1989)	9
Art. 19 – Cassa integrazione (ex protocollo aggiuntivo all'accordo 2 agosto 1989)	10
Art. 20 – Elemento economico territoriale	10
Art. 21 – Orario di lavoro	11
Art. 22 – Decorrenza e durata	11

In Piacenza, 14 luglio 2006, presso la sede di Confindustria Piacenza

tra

Confindustria Piacenza – Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal Capo Sezione Geom. Pierangelo Bellini, Cav. Aldo Silva, Geom. Maurizio Croci, Arch. Fabio Molinaroli, Dr. Enrico Cogni, Arch. Andrea Barabaschi assistiti dai Dr. Giuseppe Cella e Alessandro Molinari funzionari di Confindustria

e

FeNEAL-UIL Piacenza rappresentata dai Sigg. Luigi Magnani e Dario Bellocchi, FILCA-CISL Piacenza rappresentata dai Sigg. Paolo Carrera ed Ivan Bersani e la FILLEA-CGIL Piacenza rappresentata dai Sigg. Paolo Chiappa, Marco Efori, Claudio Bianchi

si stipula

il presente contratto collettivo di Lavoro, integrativo del CCNL 20/05/2004 da valere nella provincia di Piacenza per le Imprese edili ed affini di cui allo stesso CCNL 20/05/2004 e per gli operai da esse dipendenti, siano le lavorazioni in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati. Per quanto non riportato nel presente accordo, resta in vigore quanto sottoscritto il 3 marzo 2003.

Art. 1 – Relazioni industriali – Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti

In linea con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti ribadiscono il loro comune sforzo rivolto alla lotta al lavoro irregolare ed all'emersione del lavoro sommerso.

A tale fine le Parti convengono nel farsi promotrici, anche attraverso le strutture della Cassa Edile, della costituzione di banche dati e/o osservatori, nonché di attivarsi nei confronti degli Enti Pubblici di riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze ed autonomie dei ruoli, per promuovere iniziative coordinate e continuative per contrastare il fenomeno delle attività irregolari, nella convinzione che il lavoro sommerso genera una concorrenza sleale a danno delle imprese regolari e dei lavoratori dipendenti anche sotto l'aspetto della sicurezza sul lavoro. In particolare le Parti si impegnano al fine di sollecitare la firma di un protocollo per la gestione degli appalti pubblici.

Le Parti concordano di incontrarsi nel caso di avvio di grandi cantieri/opere pubbliche al fine di esaminare le problematiche specifiche.

Le Parti ribadiscono inoltre la propria attenzione ed impegno nel promuovere il rispetto della normativa di legge prevista nell'ambito dei subappalti ex. art. 27 lettera i) D. Lgs. 286/1998.

Art. 2 – Sicurezza

Le Parti ribadiscono la volontà di tenere nella massima considerazione gli aspetti relativi all'ambiente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché l'importanza dei percorsi formativi specifici, con riferimento anche al disposto del D.Lgs. 626/94.

In particolare si stabilisce che, ai lavoratori neoassunti e senza esperienza specifica nella mansione e/o settore, nel corso della prima settimana di lavoro verrà dedicata, in cantiere, una giornata per l'informazione sui principali aspetti delle normative sulla sicurezza e per la formazione specifica riguardante la funzione da svolgere. Di tale formazione sarà custodita, presso l'impresa, idonea documentazione probatoria, come da modello allegato.

Art. 3 –Cassa Edile

Le Parti concordano nel ribadire il loro impegno verso un miglioramento, una razionalizzazione ed una omogeneizzazione delle prestazioni in conformità con quanto prescritto negli accordi a livello nazionale, demandando al Consiglio di Amministrazione della Cassa la verifica dei processi da attuare a tali scopi, nell'invarianza dei costi di contribuzione per le aziende.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

I contributi per l'anzianità professionale edile saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40	Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40
APE ordinaria: 5%	APE ordinaria: 7%
ex APE straordinaria: 0,50%	ex APE straordinaria: 2,50%

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3) del CCNL 20 maggio 2004 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).

Per la determinazione del monte ore settimanale, verranno applicati i criteri stabiliti ai fini delle dichiarazioni INPS, INAIL, dall'art. 29 legge 341/95. In aggiunta è consentita una oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29, Legge 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.

Si precisa che ai sensi del vigente CCNL sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori associati alle Associazioni Sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell'art. 36 della Legge 300/1970 e comunque tutte le aziende interessate al rilascio del DURC.

Art. 4 – Premio di fedeltà (ex articolo 11 accordo 4 marzo 1998)

Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare la professionalità e l'esperienza degli operai che possono vantare un'anzianità di settore nei prossimi 10 anni di 21 anni all'atto del pensionamento. Pertanto, con accordo apposito relativo alle prestazioni straordinarie erogate dalla Cassa Edile, viene istituito in loro favore, con decorrenza 1° marzo 1998, un premio di fedeltà che verrà corrisposto all'atto del pensionamento per vecchiaia, anzianità e inabilità a carico del fondo APES della Cassa Edile.

La prestazione sarà proporzionalmente ridotta per anzianità professionali nel settore edile inferiori a 21 anni e non sarà dovuta per anzianità inferiori a 8 anni.

L'anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli accantonamenti percepiti nella provincia di Piacenza. La prestazione sarà corrisposta interamente per i primi 5 anni e a decrescere per gli anni restanti fino al decimo.

La misura della prestazione sarà definita con riferimento alle quantità verificate tra le Parti.

Ai soli fini del calcolo dell'anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto della prestazione in oggetto, saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.

Art. 5 – Lavoratori non residenti

Con l'intento di promuovere la stanzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori stranieri e di quelli non appartenenti al tessuto provinciale, le parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l'avvio di iniziative volte alla individuazione di aree e/o edifici da destinare all'accoglienza di tali lavoratori.

Art. 6 – Lavoratori studenti (ex art 19 accordo 2 agosto 1989)

Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, le imprese concederanno tanti permessi giornalieri retribuiti quanti sono i giorni delle prove d'esame.

I lavoratori di cui sopra, altresì, potranno richiedere alle imprese permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue per la preparazione alle predette prove d'esame.

Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 7 – Formazione professionale

Le Parti, ribadendo la fondamentale funzione dell'Ente Scuola Professionale Edili nella formazione e preparazione degli addetti del settore, sono ferme nell'attribuire alla formazione un'importanza strategica al fine della valorizzazione delle capacità professionali del lavoratore e della sua qualificazione nonché del rafforzamento della competitività aziendale.

In quest'ottica si manterrà costante l'impegno affinché l'Ente Scuola programmi specifici corsi per gli apprendisti e perchè i corsi destinati ai già occupati siano propedeutici all'acquisizione della qualifica superiore.

Le imprese, come già in passato, confermano il loro impegno a comunicare all'Ente Scuola i dipendenti assunti con la qualifica di apprendista affinché l'Ente stesso possa predisporre gli opportuni corsi, nel rispetto della normativa prevista dalla legge.

Art. 8 – Qualifiche (ex art 13 accordo 4 marzo 1998)

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento della qualifica vengono fatte sulla base dei criteri indicati dal CCNL con le disposizioni ed esemplificazione in esso previste.

Viene, pertanto, confermato che devono essere inquadrati come operai di 4° livello anche gli addetti alle seguenti mansioni:

- Gruista – che effettivamente svolga, con proprie capacità organizzative, il lavoro di montaggio e smontaggio di ogni tipo di gru in uso nell'impresa;
- Caposquadra – in grado di leggere autonomamente i disegni e preposto espressamente dall'impresa a guidare e coordinare con continuità l'attività di un gruppo di almeno 5 operai di cui 3 specializzati.

Viene inoltre confermato che devono essere inquadrati come operai specializzati i conducenti di: autotreni, autoarticolati, autobetoniere e autogrù.

Viene infine confermato per i dipendenti inquadrati al 4° livello categoriale un superminimo di € 15,49 (quindici/49) mensili assorbibile qualora in sede nazionale venissero istituiti nuovi più elevati parametri relativi al 4° livello.

Art. 9 – Alloggiamenti e servizi (ex art. 10 accordo 2 agosto 1989)

Le imprese, nell'apprestarsi all'allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:

- a) un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di scaldavivande e frigorifero per il consumo dei pasti;

- b) l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l'apprestamento dei servizi igienici garantendone l'efficienza;
- c) l'apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, in quanto possibile, spazi per gli automezzi.

Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative.

Art. 10 – Mensa

Le Imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto, potranno avvalersi di aziende specializzate nella riconfezione dei pasti o anche di strutture sociali esistenti, al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.

Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovino nell'impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:

1. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato è pari al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di € 10,00 (dieci/00) per pasto effettivamente consumato.
2. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato è pari a € 5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, nel caso in cui l'importo decontribuito del pasto venga elevato dal Ministero competente, le Parti, convengono nel riunirsi al fine di valutare eventuali aggiornamenti del valore di cui al presente punto 2).
Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decidere per la soluzione descritta al successivo punto 3).
3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere, con un minimo di quattro ore), agli operai, l'indennità sostitutiva di mensa che viene fissata in € 5,29 (cinque/29).

Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.

Le Parti inoltre convengono che il predetto articolo (mensa), esclusa l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 3) che vale per i soli operai, si applichi anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Art. 11 – Trasferta

Ai sensi e fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, la diaria giornaliera è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL, con una somma giornaliera aggiuntiva così fissata:

KM	4° livello	Specializzato	Qualificato	Comune
da 4 a 25 Km*	€ 4,00	€ 4,00	€ 3,10	€ 3,10
oltre 25 Km*	€ 5,70	€ 5,70	€ 4,80	€ 4,80

* Da calcolare dal cantiere di assunzione

Le predette somme aggiuntive vengono convenute in relazione ai limiti territoriali di spostamento come sopra stabilite e vengono considerate quelle minime applicabili.

Tali nuovi importi saranno in vigore dal 1° luglio 2006.

In caso di pernottamento in luogo, verrà concordato, a norma dell'art.21, l'alloggio ed il vitto tra l'impresa ed i lavoratori interessati con l'assistenza delle RSU aziendali.

Nel caso, poi, che la permanenza di cui al punto precedente si debba protrarre per oltre una settimana, l'impresa sosterrà le spese ragguagliate alle tariffe dei mezzi pubblici per un viaggio settimanale di andata e ritorno per il rientro alla sede di assunzione, semprechè non vi provveda in modo diverso.

Si stabilisce infine che per i soli conducenti dei veicoli delle imprese adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, le ore di viaggio vengano retribuite nella misura del 100% senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.

Art. 12 – Autisti

Per coloro che svolgono in modo continuativo la mansione di autista ed ai quali venga ritirata la patente per mancata revisione del veicolo, non sarà possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 – Trasporto casa/lavoro

Le Parti convengono nel reintrodurre l'indennità di trasporto casa/lavoro determinandone il valore complessivo di € 0,80 lordi giornalieri; con le seguenti decorrenze:

- 01/07/2006 € 0,40 (zero/40) lordi giornalieri
- 01/09/2007 € 0,40 (zero/40) lordi giornalieri.

Tale indennità sarà corrisposta ai soli lavoratori con qualifica di operaio e per i soli impiegati tecnici di cantiere, per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere con un minimo di 4 ore.

Si precisa che tale indennità non sarà corrisposta quando il dipendente usufruisca già del trattamento di trasferta.

Viene infine confermato che, sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 CCNL 20/05/2004 così come per gli impiegati tecnici di cantiere non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali, ma detto importo andrà tuttavia computato agli effetti del TFR e del preavviso.

Art. 14 – Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale

Le parti si impegnano ad attivarsi al fine di istituire e rendere operativo in tempi brevi il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza secondo criteri e modalità che verranno definiti in apposita regolamentazione da sottoscrivere dalle Parti stesse.

Art. 15 – Ferie

Le Imprese chiuderanno i cantieri nel periodo di ferragosto per una durata di 12 giorni lavorativi in modo che il 12° giorno coincida con il venerdì.

Le Imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi lavori stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzione all'interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell'attività produttiva per ferie), avranno in ogni caso la possibilità di definire un diverso periodo di godimento delle ferie collettive in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente CCNL, le aziende, peraltro, corrisponderanno la retribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i predetti 12 giorni di ferie collettive, con il limite massimo di 64 ore ragguagliate ad anno solare di 5 giornate nell'arco del mese.

La retribuzione di cui sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alla Casa Edile a titolo di ferie, festività sopresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore interessato nel periodo di paga in cui vengono fruite le opere di ferie, sugli accantonamenti successivi, nonché su ogni eventuale altra competenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le ferie devono essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno, tranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuativamente nel nuovo anno.

Viene inoltre stabilito, sempre che non intervengano modifiche al riguardo a livello nazionale, che la ex festività del 4 novembre sarà goduta e retribuita nell'ambito dei 12 giorni di ferie (11 giorni a titolo di ferie ed 1 giorno a copertura della festività del 4 novembre).

Il lavoratore potrà richiedere di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di una terza settimana di ferie ad agosto.

Art. 16 – Diritti sindacali (ex art. 12 accordo 2 agosto 1989)

Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 104 del CCNL 20 maggio 2004, viene riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la facoltà di indire Assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese.

Dette Assemblee dovranno essere preventivamente comunicate alle singole imprese interessate e saranno comunque tenute nei limiti e secondo le modalità di cui alle sopra richiamate norme di legge e di CCNL di categoria.

Art. 17 – Patronati (ex art. 18 accordo 2 agosto 1989)

Le Parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste, in funzione dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, all'allegato 1) dell'Accordo Integrativo Provinciale 12 giugno 1986 che qui si intende riportato.

Art. 18 – Registrazione sulle buste paga (ex art 20 accordo 2 agosto 1989)

Le imprese indicheranno sulla busta paga il periodo e il numero di ore pagate per interventi della Cassa Integrazione Guadagni.

Le imprese edili inoltre indicheranno sulla busta paga gli accantonamenti previsti dal CCNL relativi alle quote per ferie, festività soppresse, riposi annui e gratifica natalizia versate alla Cassa Edile nei periodi di malattia, infortunio e malattia professionale nonché le somme detratte dall'accantonamento per le previste anticipazioni effettuate dalle imprese agli operai su quanto agli stessi dovuto dalla Cassa Edile; inoltre sui documenti previdenziali a favore dei dipendenti le imprese edili seguiranno le istruzioni di cui alla circolare INPS n. 377 dell'08.07.77 e n. 4 del 22.10.80.

Le imprese sono tenute a fornire ad ogni singolo lavoratore a fine anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro se questa avviene nel corso dell'anno, un prospetto indicante, ripartito per mese, le ore accantonate alla Cassa Edile ai fini del premio di professionalità di cui all'art. 30 del vigente CCNL e del T.F.R.

Le imprese esporranno, di volta in volta, all'Albo di cantiere, l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato chiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 19 – Cassa integrazione (ex protocollo aggiuntivo all'accordo 2 agosto 1989)

Eventuali orari inferiori alle 40 ore settimanali determinati da causa di forza maggiore verranno compensati con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni secondo le relative norme di legge; in difetto di tale ricorso sarà la stessa impresa a rispondere in solido.

Le anticipazioni di cui all'art. 9 per sospensioni o riduzioni per cause metereologiche vengono confermate in 173 ore complessive e saranno corrisposte così come previsto dal CCNL contestualmente alle retribuzioni del mese.

Le imprese di norma effettueranno il pagamento delle somme dovute a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (escluse quelle per eventi metereologici che vengono corrisposte con la retribuzione del periodo di paga in corso) entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte dell'INPS della domanda di CIG.

Art. 20 – Elemento economico territoriale

Le parti confermano quanto previsto al comma 1 dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 1° marzo 1998.

In attuazione dell'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dell'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D. L. 67/1997 convertito in L. 135/1997.

Nella determinazione dei premi in parola, le Parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Piacenza, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all'anno precedente ed a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale:

- andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso dalla Cassa Edile;
- andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara, dalle concessioni ed autorizzazioni edili rilasciate e dalla dichiarazioni di inizio attività;
- andamento del fenomeno infortunistico;
- andamento del ricorso all'integrazione salariale;
- andamento della denuncia di nuovi lavori;
- denuncia delle ore alla Cassa Edile.

Il premio di cui agli artt. 38 lettera d) e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stato negoziato a livello nazionale con accordo del 23 marzo 2006 nelle misure del:

- 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore dal 1° marzo 2006, con decorrenza 1° luglio 2006
- ulteriore 4% dei rispettivi minimi di paga base di stipendio in vigore dal 1° marzo 2006, con decorrenza 1° settembre 2007.

Al fine di procedere alla verifica dei punti del presente accordo e della conferma o variazione della misura degli EET in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno entro il mese di settembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo.

La misura dell'EET che concorrerà a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati è la seguente:

<i>dal 1° luglio 2006</i>			
Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1 ^a Super	35,92	-
6	Impiegati di 1 ^a	32,32	-
5	Impiegati di 2 ^a	26,94	-
4	Impiegati e Operai di 4 ^a	25,14	0,15
3	Impiegati di 3 ^a e Operai Specializzati	23,34	0,13
2	Impiegati di 4 ^a e Operai Qualificati	21,01	0,12
1	Impiegati di 4 ^a al primo impiego e Operai Comuni	17,96	0,10

<i>dal 1° settembre 2007</i>			
Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1 ^a Super	83,80	-
6	Impiegati di 1 ^a	75,42	-
5	Impiegati di 2 ^a	62,85	-
4	Impiegati e Operai di 4 ^a	58,66	0,34
3	Impiegati di 3 ^a e Operai Specializzati	54,47	0,31
2	Impiegati di 4 ^a e Operai Qualificati	49,02	0,28
1	Impiegati di 4 ^a al primo impiego e Operai Comuni	41,90	0,24

Come prescritto dall'accordo nazionale 23 marzo 2006, le parti concordano che gli importi in atto al 30 giugno 2006 dell'EET vengano conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

In attesa della conferma o variazione dell'EET di cui all'articolo in esame, una somma di importo pari agli elementi economici territoriali verrà corrisposta mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai ed impiegati a titolo di acconto.

Art. 21 – Orario di lavoro

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dall'Accordo Provinciale 2 agosto 1989, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l'orario resta fissato in 40 ore settimanali in tutti i mesi dell'anno.

Art. 22 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha le decorrenze in esso previste e validità e durata fino al 31 dicembre 2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti, inoltre, confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente all'Accordo Integrativo Provinciale 3 marzo 2003 e precedenti, deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali.

Qualora venissero stipulate condizioni meno onerose con altre Associazioni Datoriali, le stesse si intenderanno automaticamente estese alle imprese aderenti all'Associazione firmataria del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Nome e cognome

Qualifica professionale

Mansione

Data assunzione

Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto dal Sig. _____ in data _____ così come previsto al vigente articolo 2 del contratto integrativo provinciale del settore edile, adeguata formazione/informazione in merito all'utilizzo dei DPI e sui rischi generici dell'attività di cantiere nonché a quelli specifici connessi alla mansione da svolgere.

Firmato

Lavoratore

l'Azienda